

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL DI MODENA E U.S. SASSUOLO CALCIO

S.R.L. – SETTORE PRIMAVERA PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI

ASSISTENZA SANITARIA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2024/2025

PREMESSO CHE:

-la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

-il D.lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” come modificato dal D. lgs. n. 229/1999 art. 15-quinquies comma 2, lettera d) prevede la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio;

- il D.P.C.M. 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” art. 2 comma 3 stabilisce che per “attività libero-professionale intramuraria si intende, infine, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda”;

-la DGR Emilia-Romagna 28 gennaio 2002, n. 54 “Attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Direttiva alle Aziende” stabilisce che l'assimilazione all'attività libero professionale intramuraria della partecipazione ai proventi, per attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, è possibile solo quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa con le modalità di cui al comma 3, articolo 2 del DPCM;

- la DGR Emilia Romagna 25 maggio 2015, n. 609 ha recepito le linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni, sancito dalla Conferenza Unificata – Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 91 del

05/08/2014.

-l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha manifestato la volontà di stipulare, per la stagione calcistica 2024-2025, un accordo per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria durante le partite "casalinghe" della squadra Primavera presso lo Stadio "Enzo Ricci" sito a Sassuolo, Piazza Risorgimento n. 47;

-l'Azienda USL di Modena in grado di garantire quanto richiesto tramite il proprio personale tecnico ed infermieristico, dotato di specifica formazione e competenza per le attività richieste e disponibile allo svolgimento dell'attività, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

TRA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (di seguito indicata AUSL) con sede legale in Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena, P. Iva /C.F. 02241850367, nella persona della Direttrice Sanitaria, Dr.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena;

E

U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. (di seguito indicata Società) con sede legale e operativa presso il Mapei Football Center, Via Giorgio Squinzi n. 1 - 41049 Sassuolo (MO), P. Iva: 01047110364 e C.F. 84008950366, nella persona del legale rappresentante Dr. Giovanni Carnevali nato a Milano, il 19/11/1960;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'AUSL si impegna a fornire alla Società un servizio di assistenza sanitaria e infermieristica durante le partite di calcio dalla stessa organizzate presso lo Stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LO STADIO “ENZO RICCI”

Il livello di assistenza sanitaria, la cui organizzazione e responsabilità resta in capo al SET118 dell'AUSL, prevede l'impiego di una ambulanza del SET118 di Modena composta da:

- n. 1 autista del 118;
- n. 1 infermiere del 118.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER EVENTI DIVERSI

Con la firma del presente accordo, su richiesta della Società, l'AUSL si impegna altresì a fornire assistenza in occasione di ulteriori manifestazioni sportive quali, ad esempio, le partite amichevoli.

Art. 4 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA MATERIALI

L'AUSL si impegna a non lasciare giacenti negli ambulatori o altri spazi materiali ed attrezzature al di fuori degli orari di attività.

Art. 5 – RAPPORTI OPERATIVI

La Società, ai fini dell'individuazione della postazione dell'equipe addetta al soccorso in campo, deve concordare con l'equipaggio la posizione, onde consentire sia una completa visibilità di tutto il terreno di gioco sia il raggiungimento di ogni punto dello stesso in tempi rapidi, salvo diverse disposizioni della Lega competente e/o della F.I.G.C..

Art. 6 – ASSISTENZA SANITARIA

La suddetta assistenza sarà garantita in caso di malore e/o infortunio dei giocatori, della terna arbitrale, delle persone presenti per servizio sul campo di gioco e degli spettatori. L'eventuale responsabilità medica derivante dalla suddetta assistenza sanitaria farà capo al medico sociale della Società.

Art. 7 – COMPENSI

Per quanto riguarda il servizio di assistenza sanitaria fornito dall'AUSL, la suddetta attività viene resa dal personale fuori dal normale orario di servizio. Per le partite del Campionato Primavera la Società corrisponderà all'AUSL i seguenti importi comprensivi anche dell'utilizzo di materiale sanitario e valutati forfettariamente ad ogni partita (basso, medio e alto rischio):

- € 180,00 per la presenza di un infermiere;
- € 135,00 per la presenza di un autista soccorritore.

Per quanto riguarda, invece, le partite di UEFA Youth League la Società corrisponderà all'AUSL i seguenti importi comprensivi anche dell'utilizzo di materiale sanitario e valutati forfettariamente ad ogni partita:

- € 240,00 per la presenza di un infermiere;
- € 180,00 per la presenza di un autista soccorritore.

Il compenso è da intendersi ad accesso, non sono previste compensazioni economiche in difetto o in eccesso.

Art. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi previsti all'art. 8 sono a carico della Società. Mensilmente l'AUSL emetterà fattura omnicomprensiva con annesso elenco riepilogativo delle prestazioni rese dal personale. La fattura avrà scadenza pari a 30 (trenta) gg dalla data di ricezione.

Art. 9 – RESPONSABILITA' CIVILE

L'AUSL aderisce, ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015, al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle aziende sanitarie. L'AUSL garantisce la responsabilità civile per i propri operatori, ad esclusione dell'ipotesi di colpa grave. La copertura INAIL sarà garantita solo per il personale del comparto; non è prevista

copertura assicurativa del personale che utilizza il proprio mezzo di trasporto per il raggiungimento della sede dell'attività.

Art. 10 – PRIVACY

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, agiscono quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali. Le Parti riconoscono e accettano che la Società resta totalmente estranea rispetto al trattamento dei dati personali e dei dati relativi alla salute dei soggetti interessati oggetto delle prestazioni erogate dai professionisti sanitari.

Art. 11 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore dal 01/11/24 e ha validità fino al 30/06/25. Le parti possono risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempita può intimare per iscritto all'altra parte, mediante raccomandata a/r o PEC, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, specificando che, decorso inutilmente il suddetto termine, la convenzione si intenderà risolta. E' fatto sempre salvo il diritto di recesso dei contraenti in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 giorni. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi

momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 12 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Società, con riferimento alle prestazioni previste dall'art. 1 del presente accordo, è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità per la gestione del sopramenzionato servizio di assistenza sanitaria e infermieristica, durante le partite di calcio organizzate presso lo Stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo.

Art. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto

AZIENDA USL MODENA

U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L.

La Direttrice Sanitaria

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Romana Bacchi

Dr. Giovanni Carnevali